

CASI DI TEOLOGIA MORALE RISOLTI

I

Un buon Caio dice al Parroco: Non capisco, perchè il Papa tratto tratto conceda il Giubileo, da acquistarsi o a Roma o in tutta la Chiesa. A cose finite è un'Indulgenza plenaria, quale si può acquistare con molto maggior facilità, in altro modo; p. e. o coll'orazione: « Ecco, o mio amato e buon Gesù, che alla santissima vostra presenza... (davanti al Crocifisso); o recitando la terza parte del S. Rosario, davanti al SS. Sacramento o esposto o chiuso nel Tabernacolo. Perchè tanti viaggi, processioni, preghiere, ecc.? Che cosa deve rispondere il Parroco?

R. I. — Veramente la lettura attenta delle Costituzioni Papali, delle Lettere Vescovili, che le comunicano al Clero ed ai Fedeli, contengono molto, meglio contengono tutto. Riepilogherò dicendo: che il *Giubileo* è una Indulgenza:

a) più *soleenne*, perchè più universale e si estende a tutto il mondo cristiano, con cerimonie più auguste e più sante; — la pubblicazione, la celebrazione, la chiusura di essa avviene con un apparato più opportuno ad eccitare gli animi e a ispirar loro sentimenti di pietà; — la divozione più fervente ed unanime fa, per così dire, maggior violenza al cuore di Dio.

b) un'indulgenza *più privilegiata*, perchè la Chiesa apre i suoi tesori; concede assoluzione da pene gravissime, dispensa dai voti ed anche da alcuni impedimenti matrimoniali, ecc.

c) *più assicurata, più sicura*; perchè è concessa per delle ragioni e per dei fini più importanti; quindi si può meno dubitare della validità di essa. Di fatto nel Giubileo si tratta degli affari più importanti della Chiesa e della società (non solo dei singoli individui): si vuol ottenere la pace così necessaria, allontanare i giusti flagelli di Dio, reagire contro l'empietà e il nichilismo religioso, ecc. Si ponderi il meraviglioso prologo di S. S. Pio XI alla Costituzione « *Quod superiore anno* » 2 apr. p. p. Non potrebbe il Sommo Gerarca per cause più nobili aprire il tesoro delle Sante Indulgenze.

Riceviamo questi doni con riconoscenza, con rispetto, e coll'obbedienza della Fede.

E a confermare quanto diceva (senza esporre tante cose certo già note) valga questo ultimo riflesso. E' elementare in Teologia il dire, che non si rimette la pena del peccato senza la colpa: ma la colpa stessa non si rimette senza il dolore esplicito od equivalente della colpa. Quanto più un individuo fa sforzi e sacrifici per purificarsi dalla colpa tanto più deplora questa in realtà coi fatti: — anche per questo motivo il Giubileo è un'indulgenza più assicurata.

Lascio tante altre cose: chi vuol trovar materia ampia ed esposta con chiarezza singolare, legga il *Bourdaloue* (la Teologia ragionante) al termine dei volumi *Sur les Mystères*, nell'ediz. francese di Tolosa; del 1787, pag. 522 e il *Massillon* nel II volume delle *Conferenze*.

II. — S.S. Pio XI nella Costit. « *Apostolico muneri* » (30 luglio 1924) per il Giubileo del 1925 diceva espressamente, che la S. Comunione richiesta doveva far sì, che i fedeli « *ad vivendum angelorum more inde prompti redeant ac parati* ».

Praticissimo il Bourdaloue nel 3° punto dell'*Istruzione* citata.

« *Adeamus... ergo cum fiducia ad thronum gratiae, ut misericordiam consequamur et gratiam inveniamus in auxilio opportuno* » (S. Polo, *Ebr.* 4, 16). *Clemente VI* nella *Bolla giubilare* del 1350 invitava il mondo cattolico ad assicurarsi l'acquisto della grande indulgenza (di quell'anno) con queste accalorate parole: « *Noi accordiamo questa indulgenza, affinché la pietà del popolo romano e di tutti i fedeli si accresca: la loro Fede risplenda di nuovo fulgore, la Speranza divenga più salda, la Carità si faccia più viva ed ardente* ».

Chi desidera non solo luce, ma delizie spirituali, rilegga il Discorso del S. Padre (8 genn. 1933) in occasione della lettura del Decreto del *Tuto* per la canonizzazione del *Beato Fournet*, che si trova anche nella *Vita* edificantissima del Santo, Milano, 1933, pag. 275.

II

Poche ore prima di contrarre matrimonio Tizio manifesta al Confessore Caio, che dopo i 18 anni egli sciens volens, anche col consenso del Confessore, aveva emesso il voto perpetuo di castità. Caio non sa che cosa fare.

R. I. — E' il caso di un impedimento impediante, canone 1058. Se il matrimonio *si fosse già contratto* colle altre debite condizioni, varrebbe: e l'uso di esso potrebbe diventare lecito coll'intervento dell'Ordinario; perchè gli Ordinari per la pagella della Sacra Penitenzieria (vedi: « *Monitore Ecclesiastico* », vol. 37, pag. 130 e segg.) rinnovata anche nel 1931, hanno la facoltà pro foro conscientiae, suddelegabile agli altri sacerdoti pariter pro foro conscientiae, at in actu sacramentalis Confessionis dumtaxat, « *dispensandi ad petendum debitum coniugale cum transgressore voti castitatis perfectae et perpetuae, privatim post completum XVIII aetatis annum emissi, qui matrimonium cum dicto voto contraxerit, hujusmodi poenitentem monendo, ipsum ad idem votum servandum teneri tam extra licitum matrimonii usum, quam si coniugi supervixerit* ».

Ma si tratta di *matrimonio da contrarsi*. E allora? Il can. 81 dice: che dalle leggi generali della Chiesa gli Ordinari infra Romanum Pontificem non possono dispensare, ne in casu quidem peculiari, nisi haec

potestas ejusdem fuerit explicite vel implicite concessa, aut nisi difficilis sit recursus ad Sanctam Sedem et simul in mora sit periculum gravis damni, et de dispensatione agatur, quae a Sede Apostolica concedi solet ».

Explicite, p. es. per gli impedimenti, anche dirimenti can. 1043 e 45: per l'astinenza e il digiuno can. 1245. Per il caso nostro propriamente l'Ordinario non può, se non per il canone 81 citato. Se il tempo permette, il Confessore ricorra a lui: possiamo ritenere il nostro caso considerato in questo ultimo canone.

2. — E se non si potesse ricorrere all'Ordinario per la strettezza del tempo? Vale il can. 1045, §. 1 e §. 3, secondo i quali anche il Confessore, pro foro interno, in actu sacramentalis confessionis, può dispensare (can. 1044). Che se questa dispensa non potesse avere effetto in foro esterno per sè stessa, perchè al matrimonio assiste un altro, parroco o non parroco, al quale il soggetto non vuole nulla rivelare, nè del voto, nè della dispensa, anche pro foro esterno varrebbe per l'*epicheia*, tanto più che si tratta solo de licito et illicito.

III

Un sacerdote scomunicato vitando tiene un corso di conferenze in una città. E' lecito intervenire? (1).

R. — Il canone 2338, § 2 stabilisce: « Impendentes quodvis auxilium vel favorem excommunicato vitando in delicto propter quod excommunicatus fuit ipso facto incurrunt in excommunicationem Sanctae Sedi simpliciter reservatam ». Se l'individuo, che interviene alle conferenze, può ritenere, che queste sono la continuazione della propaganda, cioè per mezzo di lezioni, di discorsi, di conferenze, ecc., incorre nella scomunica; perchè altrimenti quella condanna del soggetto scomunicato vitando diventa quasi inutilmente per la società.

Dice il *Chelodi* (Jus poenale, n. 73, 2). « *Auxilium* impendit qui probe sciens aliquem excommunicatum esse, ob delictum iam perfectum quidem, sed tractum successivum habens, illi idoneis mediis subvenit, ut aut ipse in sua contumacia perseveret aut ut scelerati effectus augeantur. *Favorem* praestat qui, licet delicti continuati nullimode particeps fiat, propter illud tamen delinquenti commodum aliquod materiale seu morale comparat ». Chi interviene a quelle conferenze, quando si sa che sono dirette a quella propaganda, certo praestat commodum morale ed è colpito dal canone.

Mons. Dott. CARLO GORLA

Penitenziere Maggiore della Metropolitana di Milano

(1) *Rivista*, febr. p. 123.